



COMUNE DI OROSEI PROVINCIA DI NUORO

Prot. n. _____

DECRETO N. 7 DEL 18-02-2021

OGGETTO: DELEGA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVVERSO I RICORSI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE PER L'ANNULLAMENTO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, DELLE LEGGI SUL COMMERCIO OVVERO CARTELLE ESATTORIALI RIFERITE A INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NONCHÉ INGIUNZIONI DI PAGAMENTO IMPUGNATE CON IL RITO DELLA LEGGE 24/11/81, N.689.

IL SINDACO

PREMESSO CHE a norma dell'art. 204-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) il trasgressore alle norme disciplinanti la circolazione stradale o gli obbligati in solido possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'art. 23 della medesima legge, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo 204-bis, che si estende anche alle sanzioni accessorie;

RICHIAMATO l'art. 22-bis della L. 689/81, sulla competenza per il giudizio di opposizione e l'art. 23 della L. 689/81, che disciplina il procedimento del giudizio di opposizione, ed in particolare il comma 1, in ossequio al quale il Giudice di Pace ordina con il Decreto di fissazione dell'udienza, all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

STANTE CHE al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali, appare necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di Suo rappresentante;

CONSIDERATO CHE la mancata costituzione in giudizio determina danno certo e grave per l'Ente per cui occorre provvedere nei termini di legge al fine di difendere l'operato dell'Ente ed evitare la perdita del credito, la condanna a risarcimento danno e spese di soccombenza, impegnando anche la somma occorrente per spese di lite e/o soccombenza;

VISTO CHE tale attività si appalesa, quindi, come obbligatoria o comunque necessaria, anche nell'ottica della dovuta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione;

VISTO:

- l'art. 36 dello Statuto del Comune di Orosei che attribuisce la rappresentanza in giudizio dell'Ente in capo al Sindaco;

- l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la legittimazione di rappresentare in giudizio il Comune;
- l'articolo 75, 3° comma, c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;
- la Cassazione a Sezioni Unite 17 Marzo 2004, n. 546 che nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco che può delegare i dirigenti richiama precedenti sentenze delle Sezioni Unite (10 Dicembre 2002, n. 17550, e la già citata 10 maggio 2001, n. 186) nonché univoca e copiosa giurisprudenza di Cassazione (Cass. 11 maggio 2001, n. 6546; Cass. 30 maggio 2000, n. 7190; Cass. 5 Aprile 2002, n. 4845; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1949; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2583; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19082), e che poi ammette che tale rappresentanza possa essere devoluta a un Dirigente Comunale su delega del Sindaco stesso;
- "in tema di sanzioni amministrative, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio della P.A. nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, è sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità, in quanto la delega rilasciata dall'autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi della L. 24 Novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell'art. 83 c.p.c., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future (Cass. n. 9710 del 17/07/2001; Cass. n. 9842 del 24/04/2010); peraltro non è neppure necessaria la delibera dell'organo collegiale dell'Ente (Giunta Municipale) che autorizzi il Sindaco a stare in giudizio, attesa al riguardo la peculiarità della disciplina di cui alla L. n. 89 del 1981, art. 23 che affida direttamente al rappresentante dell'Ente il compito di partecipare al giudizio d'opposizione;

VISTI:

- l'art. 22 della L. n. 689/81 il quale dispone che " ... omissis ... contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.";
- l'articolo 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dove è previsto che l'autorità che ha emesso l'atto impugnato può stare in giudizio personalmente, ovvero avvalendosi di funzionari appositamente delegati;
- l'art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 150/2011 il quale stabilisce che "Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.";
- l'art.7, comma 8, del D.Lgs. 150/2011 rubricato "dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada" che espressamente prevede che nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati;

RITENUTO:

- necessario autorizzare il personale del Comando di Polizia Locale a resistere in tutti i giudizi promossi, sia per difendere la legittimità dei propri accertamenti ed adempiere all'obbligo di deposito di tutti gli atti di accertamento nelle cause di opposizione alle sanzioni amministrative, sia

per difendere la legittimità dei provvedimenti con cui sono riscossi i crediti sorti da sanzioni negli altri casi;

- che la difesa in giudizio della correttezza e legittimità degli atti è principio che accomuna tutto il contenzioso relativo, e per il numero di cause nel corso dell'anno, è preferibile addivenire non a singoli provvedimenti per procedimento, bensì ad un provvedimento di carattere generale che autorizzi la costituzione e la difesa o rappresentanza per tutte le possibili controversie appartenenti al genere di cui alla presente deliberazione;

- che i Responsabili dei Servizi e degli Uffici del Settore appartenenti al Corpo della Polizia Locale di questo Comune hanno l'esperienza, la professionalità e la competenza per poter rappresentare l'Ente nei giudizi davanti al Giudice di Pace ed affrontare il contenzioso in materia di opposizioni relative a verbali elevati dallo stesso Comando di Polizia Locale o da altri Organi Accertatori a cartelle esattoriali e ingiunzioni di pagamento in materia di Codice della Strada e Leggi sul Commercio ovvero sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme o Regolamenti Regionali o Locali;

DETERMINA

1) **DI DELEGARE** il Responsabile del Settore Vigilanza della Polizia Locale, Cap. Bruno Lai e l'Assistente Scelto di Polizia Locale Maria Antonietta Vardeu a rappresentare e difendere il Comune di Orosei, nei giudizi promossi di volta in volta davanti al Giudice di Pace di Nuoro, relativamente a:

- opposizione a sanzioni irrogate con verbali di accertamento per violazioni alle norme del Codice della Strada e delle Leggi sul Commercio ovvero cartelle esattoriali riferite a infrazione al Codice della Strada e Leggi sul Commercio ovvero sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme o Regolamenti Regionali o Locali;

- ingiunzioni di pagamento impugnate con il rito della legge 24/11/81, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) **DI DISPORRE** la notifica del presente provvedimento nei confronti dei soggetti delegati;

3) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio;

4) **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Orosei alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "Determinazioni Sindacali", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;

Orosei, 18 febbraio 2021.

Letto e sottoscritto a norma di legge



IL SINDACO
Canzano Nino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del sujesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL VICE SEGRETARIO
Meloni Antonio Luigi